



**PROCURA DELLA REPUBBLICA  
PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA**

**RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO**

*Al G.U.P. presso il Tribunale di Roma*

Il Pubblico Ministero, D.ssa Elisabetta Ceniccola, in relazione al procedimento penale sopra indicato nei confronti di:

1. **TOMEI Angelo**, nato a \_\_\_\_\_, domicilio eletto in \_\_\_\_\_  
presso il difensore di fiducia Avv. Giorgio ROBIONY;  
**difeso di fiducia dagli Avv.ti Giorgio ROBIONY** con studio in Roma Via Bruxelles n. 59 e **Avv. Raffaele Rotondaro** con studio in Roma Via Gregorio VII n. 133;
2. **MARANZANO Gennaro Antonio**, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_,  
residente in \_\_\_\_\_;  
**difeso di fiducia dall'Avv. Tito Lucrezio MILELLA** con studio in Roma P.le delle Medaglie d'Oro n. 7;
3. **GASBARRA Roberto**, nato a \_\_\_\_\_, ivi residente in \_\_\_\_\_;  
**difeso di fiducia dall'Avv. Gaetano MARTINI** con studio in Roma P.le delle Medaglie d'Oro n. 7;
4. **DE SANCTIS Ernesto**, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, domicilio eletto in \_\_\_\_\_;  
**difeso di fiducia dagli Avv.ti Paolo POPOLINI** con studio in Roma V.le delle Milizie n. 15 e **Avv. Luca NICOLAO** con studio in Roma Via dei Tadolini n. 26;

**IMPUTATI**

A) del reato di cui agli artt. 113, 449, comma 2, cod. pen., in relazione all'art. 430 cod. pen., e 61 n. 3 cod. pen. perché, in cooperazione tra loro per colpa consistita in imprudenza, negligenza ed imperizia, nonché in violazione delle norme che regolano la circolazione ferroviaria e le disposizioni impartite all'interno della Met.Ro. s.p.a., (tra cui il R.D. 148/31, il D.P.R. n. 753/80, il Regolamento sui segnali ferroviaria metropolitana linea A, approvato dal Ministero dei trasporti n. 585 del 29.11.1978, il Regolamento per la circolazione dei treni Met.Ro. s.p.a. servizio linea A del 1979, il Manuale di guida materiale rotabile metropolitana di Roma linee ABC del marzo 2005, l'ordine di servizio n. 237 del 4.11.2005 dell'Amministratore delegato della Met.Ro. s.p.a., l'ordine di servizio n.188 del 4.10.2004 del Direttore di Esercizio) cagionavano un disastro ferroviario lungo la linea A della metropolitana che si concretizzava nel tamponamento da parte del treno n. 4 del treno n. 2 fermo alla stazione Vittorio Emanuele, entrambi esercenti servizio passeggeri, a seguito del quale la passeggera LISI Alessandra decedeva ed almeno **452** passeggeri (di cui all'allegato elenco n. 1). riportavano lesioni personali con prognosi da 1 ai 60 giorni s.c. Fatto commesso nonostante la previsione dell'evento. In particolare:

- **MARANZANO Gennaro Antonio**, in qualità di Dirigente Responsabile dell'Area Esercizio e Produzione dal 6.11.2001,

Gr. Moviment. DE SAN. ciascuno ir. piombat. contro' dei m.

Dirittocritica.com

- GASBARRA Roberto, in qualità di responsabile del Coordinamento del Movimento Metropolitane dal 20.5.1996,
- DE SANCTIS Ernesto, in qualità di dirigente del servizio Metro A dal 29.1.2002, ciascuno in ragione delle mansioni attribuitegli, omettendo di disporre la prescritta piombatura delle selettive di bordo relative al sistema di sicurezza ATP, di controllarne l'effettuazione e di disporre costanti controlli sugli irregolari distacchi dei sistemi di sicurezza di bordo, nonché di applicare sanzioni disciplinari ai macchinisti inottemperanti, anzi inducendo i macchinisti stessi e, nel caso di specie, TOMEI Angelo - pena la posposizione nell'ordine di partenza, con la conseguente effettuazione di un numero inferiore di corse e la corrispondente ricaduta sulla retribuzione - a non accumulare ritardi nell'espletamento delle corse sulla linea A della metropolitana di Roma e a percorrerla in un tempo inferiore a quello previsto in applicazione delle norme di sicurezza, risultato ottenibile, soprattutto in orario di punta, solo con la disattivazione del sistema ATP, in modo da poter viaggiare a velocità superiore a quella consentita e tenere una distanza ravvicinata tra convogli precedenti; ciò al fine di raggiungere la massimizzazione dei profitti per la società e non subire l'applicazione delle penali contrattualmente previste negli accordi (riduzione del bonus in caso di mancato raggiungimento degli standard di qualità erogata, nonché la riduzione di 1,00 euro ogni treno/chilometro effettuato nel mese in caso che la composizione media dei treni nelle singole fasce orarie fosse inferiore a quella prevista nel programma di esercizio) con il Comune di Roma titolare del servizio pubblico, che versava i corrispettivi in proporzione dei treni/chilometri oltre ad un bonus per il raggiungimento degli standard qualità, e con l'A.T.A.C. s.p.a., erogatore dei biglietti ai passeggeri che versava i corrispettivi in proporzione dei posti/chilometri;
- TOMEI, in qualità di macchinista del treno n.4 in servizio sulla linea A della metropolitana con direzione Anagnina-Battistini, disattivando, in carenza di presupposti, il sistema di sicurezza continuo ATP (Automatic Train Protection) in maniera tale da poter superare il limite di velocità di 15 Km/h, consentito dal segnale S148 posto all'uscita della fermata Manzoni, che indicava rosso permissivo, senza far entrare in funzione il freno di emergenza e blocco automatico - operazione che compiva senza la necessità di spezzare il filo piombato posto a protezione di detto sistema di sicurezza continuo, ma solo sfilandolo - e portando il convoglio alla velocità di 52 Km/h, di talché, accorgendosi con ritardo dell'ostacolo, pur frenando, andava a collidere con il treno n. 2 fermo alla stazione Vittorio Emanuele alla velocità di 42 Km/h;

B) del reato di cui agli artt. 113, 589 commi 1 e 4 e 61 n.3 cod. pen. perché, in cooperazione tra loro, nelle qualità di cui al capo A) per colpa e con la condotta ivi indicata cagionavano a LISI Alessandra, passeggero del treno n. 4 tamponato, un trauma cranio-encefalico e toracico con deformazione dell'ovoide cranio, da cui derivava il decesso, nonché lesioni personali con prognosi da 1 a 60 giorni s.c ad almeno 452 passeggeri del treni nn. 2 e 4 (di cui all'allegato elenco n. 1). Fatto commesso nonostante la previsione dell'evento;

C) del reato di cui agli artt. 113, 590 commi 1 e 2 in relazione all'art. 583 comma 1, 61 n. 3 cod. pen., perché in cooperazione tra loro, nelle qualità di cui al capo A) per colpa e con la condotta ivi indicata cagionano ai n. 108 passeggeri querelanti (di cui all'allegato elenco n. 2) dei due convogli nn. 2 e 4 coinvolti nel disastro ferroviario, lesioni personali con prognosi da 1 a 60 giorni s.c. Fatto commesso nonostante la previsione dell'evento.

In Roma, 17 ottobre 2006

In cui sono persone offese:

- querele delle persone offese;
- referti medici;
- documentazione relativa alla gestione della metropolitana

Visti gli artt. 416 e 417 c.p.p.

### C H I E D E

L'emissione del decreto che dispone il giudizio nei confronti degli imputati per i reati sopra indicati.

**Dirittodicritica.com**

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza ed in particolare per la trasmissione, unitamente alla presente richiesta, del fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate ed i verbali eventualmente compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari.

Roma, li 31 luglio 2010



IL SOST. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA  
- Dott. Elisabetta GENICCOLA -

V°

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA AGGIUNTO  
- Dott. Pierfilippo LAVIANI -

Depositata nella Cancelleria in data

---

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA  
Sez. Giudice Indagini Preliminari  
Cancelleria Centrale  
Depositato il 31/7/10  
S/G.....